



Circolare informativa per la clientela
n. 18/2011 del 26 maggio 2011

COMPENSAZIONI FISCALI

In questa Circolare

- 1. Genesi e normativa delle compensazioni**
- 2. Crediti Iva**
- 3. Ruoli scaduti**

Dall'1.1.2011 sono entrate in vigore nuove disposizioni che regolano le **compensazioni** tra debiti e crediti di natura tributaria. Gli effetti che ne derivano sono di un'ulteriore stretta finanziaria, che cade in un momento già difficile per la gestione della tesoreria delle aziende.

Di seguito si intende riepilogare la complessa materia delle compensazioni fiscali, richiamando anche recenti chiarimenti intervenuti in materia ed evidenziando le particolarità di quelle effettuate utilizzando i crediti Iva e il blocco delle compensazioni in caso di ruoli scaduti.

GENESI e NORMATIVA delle COMPENSAZIONI: la compensazione rappresenta un importante istituto di **estinzione dell'obbligazione tributaria**.

Di fatto dalla sua introduzione ha subito una notevole trasformazione ed ampliamento. Inizialmente era prevista soltanto la cd. **compensazione verticale** (detta anche interna, tradizionale, di riporto o a scomputo) e per **tipologia di imposta:** era ammesso portare all'anno successivo il credito d'imposta a compensazione del debito del successivo periodo d'imposta riguardante lo stesso tributo.

In un secondo tempo è stata introdotta la **compensazione orizzontale** nell'ambito delle **imposte sul reddito:** il credito Irpef (o Irpeg) poteva essere compensato col debito Ilor, e viceversa. Inoltre, l'utilizzo della compensazione era consentita non soltanto con i saldi ma anche con gli acconti.

Da ultimo, **nel 1997**, nell'unificare le dichiarazioni ai fini dell'imposte sul reddito, dell'Irap, dell'Iva e dei contributi previdenziali, l'art. 17, D.Lgs. 241/1997 ha disciplinato la **compensazione** tra debiti e crediti riguardanti **diverse imposte** e contributi (cd. **compensazione orizzontale**).

In via generale, la principale regola della compensazione prevede che tutto ciò che deve essere pagato venga eseguito mediante il Modello di versamento unificato «F24» (**dall'1.10.2006** i **titolari di partita Iva** hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per **via telematica**, ai sensi dell'art. 37, co. 49, D.L. 223/2006, conv. con modif. dalla L. 248/2006) e può essere oggetto di compensazione con i crediti spettanti al contribuente, sia che si tratti di crediti **risultanti dalla dichiarazione annuale**, sia che si tratti di crediti spettanti ad altro titolo (es. crediti di imposta **derivanti da agevolazioni** specifiche).

Dall'iniziale spirito di libertà di compensazione, giustificato dal cronico ritardo dei rimborsi disposti dall'Erario ma anche espressione di una elevata civiltà giuridica, si è passati ad una continua compressione di detto diritto.

Il Legislatore ha operato, nel corso degli ultimi anni, una stretta a causa di taluni soggetti che hanno approfittato dello strumento giuridico in questione, giungendo ad effettuare compensazioni indebite (non spettanti).

L'ultimo intervento in questo senso è rappresentato dall'art. 31, co. 1 e 2, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010 «*Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi*» che ha stabilito il **divieto di compensare** crediti tributari con debiti di analoga natura in presenza di **ruoli scaduti** portanti **importi a debito superiori a euro 1.500**.

Lo **scopo** di questa misura è ben evidenziato dalla relazione illustrativa che accompagna il decreto, nella quale si legge come di frequente accada che il contribuente si trovi ad avere contemporaneamente debiti compensabili e debiti per imposte iscritti a ruolo a titolo definitivo.

La pratica conseguenza era che, consentendo la compensazione immediata dei debiti compensabili a chi è nel contempo debitore dell'Erario, si obbligava gli organi della riscossione a defatiganti attività esecutive spesso vanificate da deliberate spoliazioni preventive del patrimonio del debitore.

Si tratta di una disposizione che segue il filone, più volte tracciato negli ultimi anni dal Legislatore tributario, di tutelare gli interessi erariali potenziando la **riscossione** e contrastando le **indebite compensazioni**.

Nella tabella che segue viene ripercorsa la recente evoluzione normativa che ha prodotto una stretta delle ragioni del contribuente in favore di quelle del Fisco.

COMPENSAZIONI FISCALI – EVOLUZIONE NORMATIVA	
Disposizione	Stretta sulle compensazioni indebite
Art. 1, co. 421-423, L. 311/2004	Si consente all'Agenzia delle Entrate di procedere al recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, dai contribuenti, anche in compensazione nel Modello F24, con uno specifico atto motivato , vale a dire contenente le ragioni di fatto e di diritto che sostengono la pretesa dell'Amministrazione.

	<p>Poiché la norma fa riferimento ai crediti d'imposta «indebitamente utilizzati», deve ritenersi che gli stessi non debbano essere necessariamente inesistenti, potendo l'indebito utilizzo derivare anche da altre circostanze (ad esempio, il superamento del limite annuo di 516.456,90 euro per anno solare per la compensazione nel Modello F24, di cui all'art. 34, co. 1, L. 23.12.2000 n. 388). In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'Ufficio, comunque non inferiore a 60 giorni, si procede alla riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 602/1973.</p>
<p>Art. 27, D.L. 185/2008, conv. con modif. dalla L. 2/2009</p>	<p>I termini di prescrizione entro cui è possibile notificare l'atto di recupero di crediti inesistenti utilizzati in compensazione potrà avvenire entro il 31.12 dell'ottavo (e non più del quarto) anno successivo a quello in cui è avvenuto l'utilizzo, ovvero entro i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.c.p. per il reato previsto dall'art. 10-quater, D.Lgs. 10.3.2000 n. 74 (quest'ultima norma prevede tra le varie tipologie di reato, l'omesso versamento in conseguenza di compensazioni eseguite in modo indebito, con crediti inesistenti o non spettanti e stabilisce quale pena la reclusione da sei mesi a due anni nel caso in cui l'ammontare non versato superi la soglia di euro 50.000 per singolo periodo d'imposta).</p> <p>In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'Ufficio, comunque non inferiore a 60 giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte nei ruoli straordinari ai sensi dell'art. 15-bis, D.P.R. 602/1973. La cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute in base all'atto di recupero, deve essere notificata entro il termine previsto dall'art. 25, co. 1, lett. c), D.P.R. 602/1973 (secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo).</p> <p>Le sanzioni sono dovute nella misura minima del 100% (la precedente misura era del 30%) fino a un massimo del 200% del credito inesistente utilizzato per la generalità dei casi (per le violazioni commesse dal 29.11.2008) e nella misura fissa del 200% per gli importi superiori a 50.000 euro (D.L. 5/2009, conv. con modif. dalla L. 33/2009).</p> <p>Nel caso, invece, di credito spettante, ma che non può essere utilizzato in compensazione resta applicabile la sanzione nella misura del 30%.</p> <p>È esclusa la possibilità di avvalersi della definizione agevolata (la quale comporta la riduzione della sanzione ad un quarto di quella indicata) per le sanzioni derivanti dall'utilizzo di crediti inesistenti.</p>
<p>Art. 10, D.L. 78/2009, conv. con modif. dalla L. 102/2009</p>	<p>La compensazione orizzontale del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale (Mod. Iva TR) da cui il credito emerge.</p> <p>È possibile presentare la dichiarazione Iva annuale separatamente dal Modello Unico, in forma autonoma e a partire dal 1° febbraio successivo all'anno d'imposta. Ciò consente di compensare il credito annuale Iva a partire dal 16 marzo successivo. Chi presenta la dichiarazione annuale entro febbraio non sarà tenuto alla trasmissione della comunicazione dati Iva.</p> <p>Le compensazioni per importi superiori a 10.000 euro annui devono avvenire utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Per crediti Iva superiori a 15.000 euro, la dichiarazione Iva deve avere il visto di conformità apposto da un professionista abilitato (per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c., è valida anche la sottoscrizione di chi firma la relazione di revisione che garantisce la corrispondenza tra i dati delle scritture contabili e quelli riportati in dichiarazione).</p> <p>Tenuto conto delle esigenze di bilancio dello Stato, un decreto ministeriale potrà innalzare, a partire dall'1.1.2010, il tetto massimo annuo di crediti compensabili, portandolo a 700.000 euro (rispetto al precedente limite di</p>

	516.456,90 euro) per anno solare. Si tratta di un periodo aggiunto all'art. 34, co. 1, L. 23.12.2000, n. 388 che non ha ancora trovato applicazione .
Art. 31, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010	Dall'1.1.2011 non è possibile effettuare la compensazione orizzontale di crediti erariali se si hanno debiti erariali iscritti a ruolo a titolo definitivo e scaduti di importo superiore a 1.500 euro . La violazione comporta una sanzione fino al 50% dell'importo indebitamente utilizzato in compensazione.

CREDITI IVA: le **compensazioni orizzontali** di crediti Iva vanno effettuate, a partire **dal giorno 16 del mese successivo** a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale (Mod. Iva TR), utilizzando lo speciale **servizio telematico** fornito dall'Agenzia delle Entrate (non è possibile utilizzare il canale bancario). L'obbligo vale per importi da compensare **superiori a 10.000 euro**; se questi superano i **15.000 euro** è necessario che la **dichiarazione annuale Iva** ottenga il **visto di conformità** da parte di un soggetto abilitato.

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha diffuso la C.M. 19.4.2011, n. 16/E con la quale sono stati forniti i chiarimenti necessari che sono sintetizzati nella tabella seguente.

C.M. 16/E/2011 – COMPENSAZIONE del CREDITO IVA	
Argomento	Chiarimento
Utilizzo del credito Iva 2009	Il credito dell'anno 2009 può essere utilizzato in compensazione anche nel 2011 (precisamente, fino alla data di presentazione del Modello Iva 2011 per il periodo 2010), per la parte non utilizzata nel 2010. Infatti, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 241/1997, la compensazione dei crediti derivanti dalle dichiarazioni può essere eseguita entro la data di presentazione della dichiarazione successiva . Si noti, però, che l'utilizzo in compensazione del credito Iva 2009 eseguito nel 2011 concorre al raggiungimento dei limiti di compensabilità di cui all'art. 10, D.L. 78/2009, «in continuità» con le compensazioni eseguite nel 2010. Già con la C.M. 15.1.2010, n. 1/E l'Agenzia aveva precisato che i predetti limiti riguardano l'anno di maturazione del credito e non l'anno di utilizzo in compensazione. Di conseguenza, il plafond di riferimento è unico , a prescindere dall'anno in cui viene utilizzato.
	Esempio Un contribuente che nel 2010 abbia già usato in compensazione il credito Iva 2009 per euro 9.000, può usare nel 2011 ulteriori euro 7.000 riferiti al medesimo anno a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> • dal Mod. Iva 2010 (relativo al 2009) emerga un credito Iva da utilizzare in compensazione di ammontare almeno pari a euro 16.000; • sia rilasciato il visto di conformità sulla medesima dichiarazione, poiché la somma degli utilizzi supera il limite di euro 15.000.
Momento di utilizzo del credito Iva	Un credito maturato in un periodo d'imposta può essere compensato già a decorrere dall' inizio del periodo d'imposta successivo .
	Esempio Il credito Iva 2010 può essere utilizzato in compensazione orizzontale già dall'1.1.2011, a condizione che non superi l'ammontare di euro 10.000. In caso contrario, infatti, la compensazione può essere eseguita a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Limiti in caso di crediti trimestrali e annuali	Le compensazioni dei crediti Iva riferiti ai primi 3 trimestri del 2010 non concorrono al raggiungimento del limite di 10.000 euro. Come già chiarito nella C.M. 15.1.2010, n. 1/E, i crediti Iva trimestrali costituiscono un plafond distinto rispetto al credito Iva annuale. Ciò vale anche nel caso in cui i crediti si riferiscano alla stessa annualità.
Servizi telematici	<p>Per dare una maggiore assistenza ai contribuenti e agli intermediari abilitati è stata attivata una specifica casella di posta elettronica (dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it) a condizione che dispongano della Pec (Posta elettronica certificata). Detto indirizzo di posta potrà essere utilizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per chiedere chiarimenti in merito al motivo per il quale i pagamenti telematici effettuati con compensazione di crediti Iva sono stati scartati; • per comunicare l'avvenuta regolarizzazione, attraverso il ravvedimento operoso, di indebiti utilizzi in compensazione. Al messaggio è necessario allegare una copia in pdf del Mod. F24 con cui è stato effettuato il ravvedimento.

RUOLI SCADUTI: l'art. 31, co. 1, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010, a decorrere **dall'1.1.2011**, ha introdotto il **divieto di utilizzo** dei crediti erariali in **compensazione** nel Mod. F24, in presenza di **imposte erariali** (e relativi accessori) **iscritte a ruolo e non pagate** di importo **superiore a euro 1.500**.

L'Agenzia delle Entrate, dopo le prime interpretazioni fornite con la C.M. 15.2.2011, n. 4/E, con la C.M. 11.3.2011, n. 13/E ha fornito importanti chiarimenti.

Tra le altre cose, viene ribadito quanto annunciato con il Comunicato Ag. Entrate 14.1.2011, cioè che **la presenza di un debito erariale iscritto a ruolo di importo superiore a euro 1.500 inibisce la compensazione dell'intero credito** a disposizione. Inoltre, il divieto opera **solo** per le **compensazioni orizzontali** e mai per quelle verticali (vale a dire, quelle effettuate all'interno dello stesso tributo, ad esempio Iva con Iva).

C.M. 13/E/2011 – RUOLI DEFINITIVI SCADUTI SUPERIORI a EURO 1.500	
Argomento	Chiarimento
Crediti «erariali»	<p>I crediti «erariali» per i quali opera la limitazione alla compensazione sono quelli relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle imposte dirette; • all'Iva; • alle altre imposte indirette; • all'Irap; • alle addizionali Irpef. <p>Il divieto di compensazione non sussiste con riguardo alle altre imposte quali, ad esempio, i tributi locali (Ici, Tarsu, Tosap), i contributi previdenziali ed assistenziali (contributi Inps, premi Inail), ecc.</p>
Debiti «erariali»	<p>I debiti erariali che vietano la compensazione sono quelli relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle imposte dirette; • all'Iva; • all'Irap; • alle ritenute alla fonte (a titolo di acconto o d'imposta) relative ad imposte erariali (ad esempio, ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente o autonomo); • alle imposte erariali per le quali non è prevista la compensazione (ad esempio, imposta di registro); • agli importi accessori delle somme iscritte a ruolo, ossia sanzioni, interessi, aggi, interessi di mora nonché altre spese collegate al ruolo.

Debiti per contributi e agevolazioni erogati come crediti d'imposta	Non costituisce ostacolo alla compensazione , ancorché essi siano indicati nella sezione « <i>Erario</i> » del Mod. F24.
Rateizzazione e sospensione degli importi iscritti a ruolo	In caso di rateizzazione, qualora le rate vengano regolarmente pagate alle rispettive scadenze, non sussiste alcun divieto di compensazione dei crediti disponibili. Il divieto può «scattare» in caso di mancato pagamento delle rate. In caso di mancato pagamento di una sola rata , soltanto la rata scaduta dovrà essere considerata ai fini del calcolo del limite di euro 1.500 al cui raggiungimento si determina l'ostacolo alla compensazione. Diversamente, in caso di mancato pagamento della prima rata , o successivamente, di 2 rate , il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione (art. 19, co. 3, D.P.R. 602/1973). In quest'ultima ipotesi, per verificare la sussistenza dei presupposti che vietano la compensazione occorre aver riguardo all'intero importo immediatamente riscuotibile, ossia l'importo complessivo del debito residuo non pagato. Il divieto non opera anche se è stata concessa la sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Natura del ruolo	Ai fini dell'operatività della limitazione, non assume rilevanza il tipo di ruolo (ordinario o straordinario, a titolo definitivo o provvisorio).
Situazione della cartella riferita al ruolo	Per trovare applicazione il divieto alla compensazione deve essere scaduto il termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ossia deve essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento anche se anteriormente all'1.1.2011, a prescindere dalla data in cui la cartella è stata notificata (prima o dopo l'1.1.2011). Pertanto, la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella.
Determinazione della soglia di euro 1.500	È necessario fare riferimento agli importi (comprensivi sia delle imposte che dei relativi accessori) scaduti in essere al momento del versamento.
Sanzioni	La violazione del divieto di compensazione è sanzionata nella misura del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori , per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato . In pratica, la sanzione è commisurata al minore fra il 50% dell'importo iscritto a ruolo e il 100% dell'importo indebitamente compensato.
Sospensione delle sanzioni	In pendenza del ricorso , l'effettuazione della compensazione in violazione del divieto in esame non comporta l'immediata irrogazione delle sanzioni che saranno applicate soltanto a seguito della definizione (sfavorevolmente rispetto al ricorrente) della controversia .
Procedure concorsuali	Non scatta il divieto di compensazione per i debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito maturati scaduti prima dell'apertura della procedura (R.M. 12.8.2002, n. 279/E).
Modalità di estinzione dei debiti	Le modalità per estinguere i debiti iscritti a ruolo (inclusi gli oneri accessori), al fine di ottenere la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti disponibili, sono state definite con il D.M. 10.2.2011.

iscritti a ruolo	<p>Sono previste le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">• pagamento diretto presso l'agente della riscossione;• in compensazione, con il Mod. F24 Accise, utilizzando in compensazione crediti relativi ad imposte erariali. Nella sezione «<i>Accise / Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione</i>» deve essere riportato il codice tributo «RUOL» (R.M. 21.2.2011, n. 18/E).
------------------	--